



COMUNE DI PIEVE TESINO (Provincia di Trento)



Prot. 2056

IL SINDACO

ai sensi dell'art. 4 delle "Norme sulla espropriazione per pubblica utilità"¹, su domanda del promotore dell'espropriazione Servizio Opere Stradali e Ferroviarie – P.A.T.

rende noto che

presso la Segreteria del Comune, a partire dal giorno 10.04.2026 (*primo giorno di pubblicazione all'albo comunale*) e per trenta giorni consecutivi si trova depositata per l'avvio della procedura espropriativa denominata "**Opera C-80. Lavori di realizzazione del percorso ciclopedonale nei Comuni di Pieve Tesino, Cinte Tesino e Castello Tesino nell'ambito della pista ciclopedonale del Tesino**", la documentazione prescritta dalla legge, corredata dalla descrizione dello stato degli immobili interessati dalla procedura stessa. Entro il 10.05.2026 (*trentesimo giorno dalla pubblicazione*) è possibile prendere visione di quanto depositato.

La citata legge² prevede che **entro e non oltre il 20.05.2026** (*quarantesimo giorno dalla pubblicazione all'albo comunale*):

- **gli interessati** possono proporre osservazioni depositandole nella segreteria del Comune, nonché chiedere che siano comprese fra i beni da espropriare o da asservire le frazioni residue degli edifici o dei terreni, qualora le stesse non possano più avere un'utile destinazione o siano necessari lavori considerevoli per conservarle e usarle profittevolmente.
- **i proprietari, o gli usufruttuari** se sul bene insiste un diritto di usufrutto, rendono una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (utilizzando il fac simile depositato presso l'ufficio segreteria del Comune) relativa alla sussistenza, o meno, sul bene oggetto di espropriazione di diritti personali a favore di terzi (*ad esempio: locazioni, affittanza agraria, ecc.*) inclusi i contratti di godimento a titolo oneroso e i contratti per i quali la legge³ prevede l'erogazione di un'indennità di coltivazione, indicandone la loro durata e gli estremi della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate. La dichiarazione deve essere resa in ogni caso, sia nel caso in cui bene oggetto di espropriazione sia gravato da personali di cui sopra, sia nel caso in cui il bene sia completamente libero.

¹ L.P. 19 febbraio 1993 n. 6 come modificata dall'art. 50 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, nonché dall'art. 11 della l.p. 16 giugno 2022 n. 6.

² Art. 4 terzo comma della Legge Provinciale 19 febbraio 1993 n. 6.

³ Art. 20, comma 3 della Legge Provinciale 19 febbraio 1993 n. 6





COMUNE DI PIEVE TESINO (Provincia di Trento)



Nel caso dell'esistenza di diritti personali a favore di terzi, i proprietari e gli usufruttuari, dovranno dichiarare di aver comunicato al terzo titolare del contratto di locazione, affitto agraria ecc. l'avvio della procedura espropriativa.

Oltre il citato termine (quarantesimo giorno dalla pubblicazione) non potranno essere accolte osservazioni, domande di acquisizione o asservimento delle frazioni residue.

Si precisa che l'indennità di coltivazione di cui al punto successivo, corrisposta per la coltivazione di aree edificabili⁴ al fittavolo, mezzadro, titolare di impresa agricola o alla società per i fondi di proprietà dei familiari conviventi o dei soci, sarà decurtata⁵ dall'indennità espropriativa corrisposta al proprietario del fondo.

La stessa Legge prevede anche che entro il termine perentorio di 90 giorni dalla pubblicazione, ossia **entro e non oltre il 09.07.2026** (novantesimo giorno dalla pubblicazione all'albo comunale):

- **i coltivatori**, qualora intendano chiedere l'indennità di coltivazione⁶, devono presentare al Servizio Gestioni patrimoniali e logistica via Mantova 67, 38122 Trento serv.gestionipatrimoniali@pec.provincia.tn.it la domanda per la corresponsione dell'indennità, eventualmente avvalendosi della modulistica disponibile presso gli Uffici comunali la domanda per la corresponsione dell'indennità, eventualmente avvalendosi della modulistica disponibile presso gli Uffici comunali.

Si precisa che la citata indennità di coltivazione può essere corrisposta solo:

- a) al proprietario oppure dall'usufruttuario, all'affittuario o al mezzadro che coltivi o adibisca ad attività agricola l'area da espropriare;
- b) al titolare d'impresa agricola o a società agricole che coltivino o adibiscano ad attività agricola i fondi di proprietà dei familiari conviventi o dei soci.

In entrambi i casi a condizione che i soggetti sopraindicati posseggano uno dei due requisiti sotto specificati sia alla data del deposito presso la segreteria del comune per l'avvio della procedura espropriativa (primo giorno di pubblicazione) sia al **29 settembre 2025**, data in cui è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera;

1. iscrizione al *Registro delle imprese*⁷, nella sezione speciale come imprenditore agricolo o coltivatore diretto da almeno un anno, oppure
2. esonero⁸ dall'iscrizione al *Registro delle imprese*, ed in possesso da almeno un anno della Partita IVA relativa all'attività agricola esercitata.

⁴ Come classificate ai sensi dell'art. 12 della Legge Provinciale 19 febbraio 1993 n. 6.

⁵ Art. 14 comma 1 della Legge Provinciale 19 febbraio 1993 n. 6.

⁶ Art. 20 della Legge Provinciale 19 febbraio 1993 n. 6.

⁷ Di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle C.C.I.A.A.)

⁸ Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 25 marzo 1977 n. 77





COMUNE DI PIEVE TESINO
(Provincia di Trento)



Oltre il citato termine (novantesimo giorno dalla pubblicazione all'albo comunale) non potranno essere accolte domande di indennità di coltivazione dei fondi espropriati.

Pieve Tesino, 10.04.2026



IL SINDACO
Oscar Nervo

